

REGOLAMENTO (CEE) N. 2692/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1989

recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis paragrafo 6, e l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che l'importo delle sovvenzioni deve essere fissato secondo taluni criteri che permettano di coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale; che a tal fine è necessario tener conto della situazione dell'approvvigionamento nell'isola della Riunione nonché della situazione dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale, da un lato, e nella Comunità, dall'altro;

considerando che, date le considerevoli fluttuazioni nel tempo dei corsi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale e data la disparità dei prezzi ai quali tali prodotti sono offerti dai diversi paesi su questo mercato, è necessario per coprire la differenza tra i prezzi mondiali e quelli della Comunità, tenuto conto in particolare delle spese di avvicinamento, fissare l'importo della sovvenzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi nella Comunità e i corsi più favorevoli sul mercato mondiale;

considerando che il regime speciale stabilito dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le importazioni di riso del dipartimento francese d'oltremare della Riunione ha determinato, per ragioni attinenti alla parità di trattamento, la concessione di una sovvenzione per il riso proveniente dagli Stati membri; che per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo della sovvenzione è opportuno prevedere la possibilità di fissare tale importo in anticipo;

considerando che all'atto della fissazione anticipata dell'importo della sovvenzione risulta necessario adeguare lo stesso in funzione del prezzo d'entrata; che l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata di una sovvenzione determinata in anticipo per il risone o il riso semilavorato può essere attuato soltanto applicando i tassi

utilizzati per convertire i valori relativi a quantitativi di riso semigreggio o lavorato in valori relativi agli stessi quantitativi di riso in un'altra fase di trasformazione; che occorre utilizzare i tassi previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88⁽⁶⁾,

considerando che, per evitare distorsioni della concorrenza tra gli operatori dei vari Stati membri all'atto della conversione in moneta nazionale dell'importo della sovvenzione fissato in ecu, occorre applicare i tassi previsti dal regolamento (CEE) n. 3294/89 della Commissione, del 29 ottobre 1986, che fissa il tasso di conversione da applicare per la conversione dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2654/89⁽⁸⁾, nonché definire il fatto generatore per l'applicazione di tale tasso, tenuto conto del regime derogatorio vigente per l'isola della Riunione;

considerando che all'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è prevista la possibilità di fissare l'importo della sovvenzione, se del caso, tramite gara;

considerando che occorre stabilire le modalità di tale gara;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi; che a tal fine la pubblicazione della decisione di indire la gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve essere accompagnata da un bando di gara;

considerando che con la fissazione dell'importo della sovvenzione tramite gara si intende consentire una gestione più efficace delle consegne; che, per conseguire tale scopo, è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali;

considerando che è opportuno fissare l'importo massimo della sovvenzione; che questo metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione;

considerando che possono verificarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle spedizioni previste inducono, anziché a fissare una sovvenzione, a non dar seguito alla gara;

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(5) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(6) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

(7) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

(8) GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 62.